



CONSULENTI D'IMPRESA DAL 1964

Via Cumbo Borgia, 8 - 98057 Milazzo (ME)

P.IVA 02112730839

Circolare settimanale di aggiornamento e supporto professionale

Numero 22 del 04 giugno 2024

Focus settimanale:

- **L'imposta sul valore delle cripto-attività**
- **La flat tax incrementale e l'acconto IRPEF 2024**
- **Bonus arredi e grandi elettrodomestici – condizioni e limiti di spesa – prima parte**
- **La detrazione delle spese universitarie del 2023**
- **La “nuova” definizione agevolata dei PVC**

Commercialisti, revisori contabili e difensori tributari:

Dott. Saverio Gitto

Dott.ssa Beatrice Gitto

Dott.ssa Giosy Gitto

Flash di stampa



3

L'Agenzia interpreta



9

Il Giudice ha sentenziato



11

.....	11
In breve.....	12
L'imposta sul valore delle cripto-attività	12
La flat tax incrementale e l'acconto IRPEF 2024	14
L'Approfondimento.....	16
Bonus arredi e grandi elettrodomestici – condizioni e limiti di spesa – prima parte.....	16
L'Approfondimento.....	23
La detrazione delle spese universitarie del 2023	23
L'Approfondimento.....	38
La “nuova” definizione agevolata dei PVC	38

Flash di stampa



Decreto Sanzioni	IL SOLE 24 ORE 25.05.2024	Il Decreto Sanzioni prevede di determinare la sanzione unica (art. 12 D.lgs. 472/1997) al ravvedimento operoso in relazione al singolo tributo e allo stesso periodo d'imposta (come accade per l'accertamento con adesione e la conciliazione giudiziale).
Criptoattività	IL SOLE 24 ORE 25.05.2024	Dal 1.01.2026 lo scambio automatico di informazioni tra gli Stati membri per quanto riguarda le criptoattività e per i ruling fiscali, diventa obbligatorio.
Decreto Sanzioni	IL SOLE 24 ORE 25.05.2024 ITALIA OGGI 25.05.2024	Il Decreto Sanzioni, approvato dal Consiglio dei Ministri il 24.05.2024, sancisce sanzioni meno onerose per le violazioni commesse dal 1.09.2024.
Decreto Superbonus	ITALIA OGGI 25.05.2024	Dal 1.01.2025 i soggetti qualificati (banche, assicurazioni e altri intermediari finanziari) non avranno più la possibilità di compensare i crediti, derivanti dai bonus edilizi, con i debiti previdenziali ed assistenziali.
Nuove sanzioni per violazioni relative alla dichiarazione dei redditi	IL SOLE 24 ORE 26.05.2024	Le principali sanzioni applicabili alle violazioni riguardanti le dichiarazioni dei redditi sono: • per l'omessa dichiarazione la sanzione diventa fissa al 120% mentre se non sono dovute imposte, sanzione da 250 a 1.000 euro; • dichiarazione oltre 90 giorni ma non oltre i termini di decadenza, sanzione al 75% (se non sono dovute imposte la sanzione va da 250 euro a 1000 euro); • con infedele dichiarazione la sanzione, dal 90% al 180%, diventa fissa al 70%, minimo 150 euro.

Nuove sanzioni per violazioni relative alla dichiarazione Iva

IL SOLE 24 ORE
26.05.2024

Le principali sanzioni applicabili alle violazioni riguardanti la dichiarazione Iva sono:

- per l'omessa dichiarazione la sanzione è fissa al 120% e minimo 250 euro;
- presentazione della dichiarazione cui sono tenuti i soggetti che applicano i regimi speciali entro 3 anni dalla data in cui doveva essere presentata, sanzione del 45%;
- dichiarazione cui sono tenuti i soggetti che applicano i regimi speciali se presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo successivo, sanzione del 25%, con un minimo di 100 euro;
- infedele dichiarazione, sanzione del 70% con un minimo di 150 euro.

Nuove sanzioni per gli omessi o tardivi versamenti

IL SOLE 24 ORE
26.05.2024

Le principali sanzioni applicabili alle violazioni riguardanti gli omessi e tardivi versamenti:

- per ritardo e omissioni, sanzione al 25%;
- credito non spettante, sanzione al 25%;
- sanzione di 250 euro se il credito è utilizzato in compensazione senza i relativi adempimenti amministrativi;
- credito inesistente, sanzione al 70%.

Nuove sanzioni per violazioni relative al modello 770

IL SOLE 24 ORE
26.05.2024

Le principali sanzioni applicabili alle violazioni relative al modello 770:

- omessa presentazione, sanzione del 120% con un minimo di 250 euro;
- con ritenute versate ma non dichiarate, sanzione da 250 a 2.000 euro;
- modello 770 presentato oltre i 90 giorni ma prima dei termini di decadenza, sanzione del 75% sulle ritenute non versate;
- sanzione da 250 a 2.000 euro se non sono dovute ritenute;
- infedele dichiarazione, sanzione del 70%.

Valutazione delle rimanenze	IL SOLE 24 ORE 28.05.2024	Il decreto di riforma dell'Ires e dell'Irpef, riconosce fiscalmente il metodo della percentuale di completamento anche per la valutazione di prodotti in corso di lavorazione, opere, forniture e servizi infrannuali in conformità al principio contabile Oic 23.
Rottamazione-quater	IL SOLE 24 ORE 28.05.2024	La rata della rottamazione quater deve essere versata entro il 5.06.2024, considerando i 5 giorni di tolleranza concessi.
Sequestro debito fiscale	IL SOLE 24 ORE 28.05.2024	Il decreto di riforma delle sanzioni prevede che, in caso di rateizzazione, non possa più essere disposto il sequestro finalizzato alla confisca nei reati tributari.
Autofattura-denuncia	ITALIA OGGI 28.05.2024	Il decreto di revisione delle sanzioni cancella l'obbligo di emissione del documento sostitutivo e del pagamento dell'Iva dovuta sull'operazione in capo all'acquirente, soggetto passivo dell'Iva, in caso di mancata ricezione della fattura dal fornitore, lasciando solo la segnalazione del fatto all'Agenzia delle Entrate.
Lettere di compliance dichiarazioni 2022	ITALIA OGGI 28.05.2024	L'Agenzia delle Entrate ha inviato ai contribuenti il risultato dei controlli automatizzati del modello dichiarativo del 2022, periodo d'imposta 2021, con invito a pagare le sanzioni per ritardo nei versamenti degli acconti del 2021, senza però considerare le proroghe introdotte e dei contenuti dei propri documenti di prassi.
Iva su pagamenti anticipati	ITALIA OGGI 27.05.2024	Il pagamento anticipato del prezzo fa sorgere a livello teorico il debito dell'Iva, anche se l'operazione imponibile esiste solo al momento della fornitura dei beni o dei servizi.
Acconto 2024 e concordato preventivo biennale	ITALIA OGGI 29.05.2024	Secondo Assosoftware l'acconto 2024 dovrà essere ricalcolato, entro il 30.11.2024, considerando solo il reddito o il valore della produzione "concordati" dal contribuente senza dover conteggiare le eventuali poste rettificative di cui agli artt.

		86, 87, 88, 101 del Tuir e i redditi di partecipazione detenuti in regime di impresa.
Cessione quote di studi associati	IL SOLE 24 ORE 29.05.2024	Il decreto di riforma dell'Irpef e dell'Ires stabilisce che, in caso di cessione a titolo oneroso delle quote di studi associati, i proventi vadano conteggiati nel reddito di lavoro autonomo.
Stretta per superbondus e cessione dei crediti	IL SOLE 24 ORE 29.05.2024	Tramite la pubblicazione della L. 67/2024 di conversione del D.L. 39/2024 è entrata in vigore la stretta sul superbondus e sulla cessione dei crediti e quindi dal 1.01.2024, le detrazioni da superbondus, sismabondus e bonus barriere architettoniche potranno essere fruite in 10 anni.
Rottamazione-quater	IL SOLE 24 ORE 29.05.2024	I soggetti decaduti dalla rottamazione, a differenza di quanto stabilito in caso di decadenza dalle precedenti edizioni delle rottamazioni, possono richiedere la dilazione dei carichi.
Iva pagata in eccesso	ITALIA OGGI 29.05.2024	L'art. 2, c. 1, lett. D), n. 6 del decreto di riforma delle sanzioni tributarie, approvato in consiglio dei Ministri il 24.05.2024, stabilisce che, in caso di applicazione dell'Iva in misura superiore, il diritto alla detrazione del cessionario/committente spetta solamente per l'imposta effettivamente dovuta.
Ravvedimento speciale	ITALIA OGGI 30.05.2024	FiscoOggi ha ricordato che il ravvedimento speciale "retroattivo" per le violazioni relative alle dichiarazioni per il periodo d'imposta 2022, deve essere perfezionato entro il 31.05.2024.
Compensazione credito d'imposta per beni 4.0	ITALIA OGGI 30.05.2024	La richiesta di compensazione del credito d'imposta per i beni 4.0 va presentata tramite la piattaforma disponibile su sito del Gse (Gestore servizi energetici).
Diritti reali di godimento	IL SOLE 24 ORE 30.05.2024	Il Ministero dell'Economia, ha affermato che la nuova tassazione dei diritti reali di godimento, si applica a tutti gli atti conclusi dopo il 1.01.2024.

Iva indetraibile	IL SOLE 24 ORE 30.05.2024	L'Ufficio legislativo del Ministero dell'Economia, con la risposta al question time n. 5-02427, ha chiarito che l'Iva dell'associazione temporanea di imprese che erroneamente emette fatture per i servizi forniti dalle imprese che la costituiscono, è indetraibile.
Sismabonus acquisti	ITALIA OGGI 30.05.2024	La Direzione Centrale Piccole e medie imprese dell'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 956-577/2024, consente di fruire del sismabonus acquisti per i posti auto acquistati da una società commerciale che sugli stessi svolgerà attività di gestione di autorimesse e parcheggi anche tramite locazione a terzi.
Regime Iva Terzo Settore	IL SOLE 24 ORE 30.05.2024	Dal 1.01.2025 divengono efficaci le modifiche apportate al regime Iva nel Terzo settore, ossia la presunzione di commercialità delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari (art. 4, c. 4 D.P.R. 633/1972) e l'esenzione dall'Iva per le stesse operazioni (art. 10, c. 4).
Sanzioni a forfaitari	ITALIA OGGI 31.05.2024	Il decreto legislativo sulla riforma del sistema sanzionatorio, stabilisce che per i forfaitari che dichiarano dati infedeli in relazione alla sussistenza dei requisiti e delle condizioni per accesso e permanenza nel regime ai sensi dell'art. 1, c. 74 L. 190/2014, la sanzione venga ridotta.
Omesso versamento non punibile	ITALIA OGGI 31.05.2024	Il decreto di riforma delle sanzioni stabilisce che i reati tributari di omesso versamento non sono punibili se il fatto dipende da una crisi di liquidità non imputabile all'autore e sopravvenuta, rispettivamente, all'effettuazione delle ritenute o all'incasso dell'Iva.
Agevolazioni sulla casa nel modello 730	IL SOLE 24 ORE 1.06.2024	Il contribuente che ha intenzione di beneficiare della detrazione del 90%, in relazione alle spese sostenute nel 2023 per interventi ammessi al Superbonus, avviati a

		partire dal 1.01.2023, effettuati su edifici unifamiliari o su unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari indipendenti e che dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno, deve avere un «reddito di riferimento» al massimo di 15.000 euro.
Quadro RW nel modello 730/2024	IL SOLE 24 ORE 1.06.2024	Per calcolare l'imposta sostitutiva sul valore delle crypto-attività dovuta nel Quadro W occorre compilare distinti righe e indicare i giorni con riferimento a ogni singola attività finanziaria.
Rivalutazione terreni nel modello 730	IL SOLE 24 ORE 1.06.2024	Nella Sezione II del Quadro L del modello 730/20242 vanno indicati i valori dei terreni di cui all'art. 67, c. 1, lettere a) e b) Tuir, rideterminati ai sensi dell'art. 2 D.L. 282/2002, compresi quelli edificabili e con destinazione agricola, detenuti alla data del 1.01.2023.
Modello 730 precompilato	IL SOLE 24 ORE 1.06.2024	In caso di utilizzo del 730 precompilato, non occorre presentare e consegnare scontrini della farmacia e le fatture mediche al Caf o al professionista.

L'Agenzia interpreta



Aps	INTERPELLO N. 115 DEL 24.05.2024	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha precisato che nelle associazioni di promozione sociale anche gli iscritti beneficiano della decommercializzazione prevista per gli associati.
Regime del realizzato controllo	INTERPELLO N. 116 DEL 24.05.2024	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha chiarito che in presenza di un'unica operazione dove un unico soggetto conferisce una partecipazione maggioritaria in una holding unipersonale e la nuda proprietà di una ulteriore quota di per sé non idonea ad essere considerata «qualificata», è necessario applicare il regime del «realizzo controllato» di cui all'art. 177, c. 2-bis Tuir.
Fondo comune di investimento alternativo	INTERPELLO N. 117 DEL 24.05.2024	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha affermato che, ai fini della determinazione del valore normale delle quote di un fondo comune di investimento alternativo non quotato, occorre fare riferimento a quello rilevabile dall'ultimo prospetto periodico disponibile.
Dichiarazione di trasporto di denaro via Pec	CIRCOLARE N. 15/D 29.05.2024	L'Agenzia delle Dogane, con la circolare n. ha introdotto nuove modalità di presentazione delle dichiarazioni valutarie, applicabili al settore del traffico commerciale marittimo, crocieristico e alla nautica da diporto.
Termini più flessibile per i transiti doganali	CIRCOLARE N. 16/D 29.05.2024	L'Agenzia delle Dogane, con la circolare, ha eliminato la circolare n. 10/D/2024 e ripristinato la flessibilità temporale per la gestione dei transiti doganali oltre a introdurre semplificazioni per gli operatori Aeo nella gestione delle informazioni relative allo specifico regime e alla gestione dei sigilli di chiusura dei carichi.
Stock option	INTERPELLO N. 118 DEL 24.05.2024	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha stabilito che il valore fiscale delle stock option non può essere rivalutato, in quanto

		le opzioni non sono trasferibili a terzi e, quindi, non possono generare un reddito diverso ex art. 67 del Tuir, tipico dell'affrancamento.
Partecipazioni rivalutazione	INTERPELLO N. 101 DEL 10.05.2024	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha affermato che l'omessa indicazione dei dati della perizia di valutazione del patrimonio sociale della partecipata, nel modello Redditi di quest'ultima, non permette al socio di utilizzare il valore di perizia come costo fiscale ai fini della determinazione della plusvalenza da cessione delle partecipazioni.
Credito d'imposta per cuochi professionisti	PROVVEDIMENTO N. 252373 DEL 31.05.2024	L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento, ha definito le modalità e i termini per consentire ai cuochi professionisti, inclusi nell'elenco Mimit, la cessione del tax credit concesso dalla legge di Bilancio 2021 (art. 1, cc. 117-123 L. 178/2020) a favore di altri, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari, senza possibilità di ulteriore cessione.
Imposta di bollo sulle fatture elettroniche	RISOLUZIONE N. 28/E/2024	L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione, ha istituito i codici d'imposta per versare l'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche.
Super sismabonus	INTERPELLO N. 119 DEL 31.05.2024	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha chiarito che l'unità immobiliare, collocata in un Comune interessato dagli eventi sismici e destinataria di contributi per la ricostruzione, beneficia della detrazione maggiorata (110%) entro i termini più estesi (31.12.2025) per la quota parte di spese rimaste a suo carico.
Disciplina del transito doganale	CIRCOLARE N. 16/D 29.05.2024	L'Agenzia delle Entrate, con la circolare ha eliminato la conclusione delle operazioni e introdotte nuove semplificazioni per i soggetti AEO (operatori economici autorizzati).

Il Giudice ha sentenziato



Delibere di accertamento valori ai fini Imu

CORTE DI
CASSAZIONE
N. 12550/2024

La Cassazione, con l'ordinanza, ha affermato che possono essere retroattive le delibere con le quali le amministrazioni locali accertano i valori di mercato delle aree edificabili, per la determinazione dell'Imu.

Condanna frode fiscale

CORTE DI
CASSAZIONE
N. 16442/2024

La Cassazione, con la sentenza, ha chiarito che gli elementi da considerare per portare a escludere la natura di cartiera, fornendo così utili indicazioni riguardo alla sussistenza dei reati di frode fiscale.

Credito ricerca e sviluppo

C.G.T. DI
SECONDO GRADO
DELLA CALABRIA
N. 1192/2024

La Corte di Giustizia di secondo grado della Calabria, ha chiarito che la mancata e/o errata esposizione in dichiarazione non comporta la decadenza dal credito ricerca e sviluppo previsto dall'art. 3 D.L. 145/2013.

Investigazioni per fatture inesistenti

CORTE DI
CASSAZIONE
N. 8805/2024

La Cassazione, con la sentenza, ha sancito che non è considerato cessione d'azienda la cessione c.d. "ready to build" di un progetto autorizzato per impianti fotovoltaici.

Niente obblighi extra per operare in Italia

CORTE DI
CASSAZIONE
N. 8805/2024

La Corte di Giustizia Ue, con quattro sentenze, ha disposto lo stop agli obblighi "extra" imposti dall'Italia ai fornitori di servizi di intermediazione e ai motori di ricerca online che sono stabiliti in altri Stati comunitari.

In breve

L'imposta sul valore delle crypto-attività

Ci stiamo avvicinando ai versamenti risultanti dai modelli REDDITI 2024 e occorrerà pagare anche il saldo 2023 e gli acconti 2024 dell'imposta sul valore delle crypto-attività, in vigore dal 1° gennaio 2023. Lo scorso anno, l'acconto non era invece dovuto per via dell'assenza di una base storica di riferimento per il calcolo.

Questa imposta è dovuta nel caso in cui le crypto-attività siano detenute presso un intermediario non residente, o se sono archiviate su chiavette, PC o smartphone.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito nella circ. n. 30/2023, che in assenza di un intermediario che applichi l'imposta di bollo, trova applicazione un'imposta sul valore delle crypto-attività detenute da tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato. Di conseguenza, l'imposta è dovuta non solo dai soggetti che sono tenuti ad assolvere gli obblighi di monitoraggio fiscale ex art. 4 del DL 167/90, ma anche dai soggetti imprenditori come le società di capitali o di persone commerciali.

Sono soggetti d'imposta anche i contribuenti che prestano la propria attività lavorativa all'estero in via continuativa, per i quali la residenza fiscale in Italia è determinata *ex lege*, in forza di presunzione legale che prescinde dalla ricorrenza o meno dei requisiti richiesti dall'art. 2 del TUIR, e per i quali è previsto, ai sensi dell'art. 38 del DL 78/2010, l'esonero dalla compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi, non solo in relazione al conto corrente costituito all'estero per l'accredito degli stipendi o altri emolumenti derivanti dalle attività lavorative ivi svolte, ma anche relativamente a tutte le attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero.

Sotto il profilo oggettivo, scontano l'imposta le crypto-attività in base alla definizione indicata nell'art. 67 comma 1 lett. c-sexies) del TUIR. Ne sono, invece, esclusi gli strumenti finanziari digitali di cui al DL 25/2023. L'imposta si applica nella misura del 2 per mille. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche l'imposta è dovuta nella misura massima di 14.000 euro.

La base imponibile è costituita dal valore corrispondente al valore delle crypto-attività al termine di ciascun anno solare rilevato dalla piattaforma dell'exchange dove è avvenuto l'acquisto della stessa. L'imposta è dovuta in proporzione ai giorni di detenzione e alla quota

di possesso in caso di cripto-attività cointestate, in quanto si applica l'art. 19 comma 19 del DL 201/2011 in materia di IVAFE.

In merito, al versamento, alla liquidazione, all'accertamento, alla riscossione, le sanzioni e i rimborsi, nonché per il contenzioso, si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi, ivi comprese quelle relative alle modalità di versamento dell'imposta in acconto e a saldo. Pertanto, anche per tale imposta, l'acconto per l'anno 2024 è dovuto se l'importo indicato nel rigo RW8, colonna 1 dei modelli REDDITI PF 2024 (per le persone fisiche), REDDITI SP 2024 (per le società di persone) o REDDITI ENC 2024 (per gli enti non commerciali) oppure nel rigo RQ109, colonna 1 del modello REDDITI 2024 SC (per le società di capitali) è pari o superiore a 52 euro (per i soggetti IRPEF) o a 21 euro (per i soggetti IRES). La misura dell'acconto è pari al 100%. Per il calcolo, potranno essere utilizzati i consueti criteri "storico" o "previsionale".

L'acconto andrà corrisposto in due rate se l'importo della prima supera 103 euro (art. 17 comma 3 del DPR 435/2001); in caso contrario, il versamento sarà effettuato in un'unica soluzione entro il termine previsto per il pagamento della seconda rata.

In caso di versamento a rate, la prima è dovuta entro il termine del pagamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente. Relativamente al 2024, la scadenza è quindi fissata al 1° luglio 2024 (il 30 giugno 2024 cade di domenica), senza la maggiorazione dello 0,4%, oppure al 31 luglio 2024, con la maggiorazione dello 0,4%.

La seconda rata, pari alla differenza tra l'acconto complessivo e la prima rata, va invece versata entro il 30 novembre (differito al 2 dicembre 2024 visto che il 30 cade di sabato).

Il versamento deve essere effettuato con il modello F24, adoperando codici tributo istituiti dalla ris. n. 10/2024:

- "1728", per la prima rata;
- "1729" per la seconda o unica rata.

La flat tax incrementale e l'acconto IRPEF 2024

I soggetti che decideranno di applicare la flat tax incrementale, con riguardo al reddito conseguito nel 2023, dovranno porre molta attenzione nel calcolare gli acconti dovuti ai fini dell'IRPEF e delle relative addizionali per il 2024, in quanto è necessario considerare come imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata senza applicazione della flat tax (art. 1 comma 57 della L. 197/2022).

Possono applicare la flat tax i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, che non applicano il regime forfetario. L'imposta agevolata al 15% si applica sulla differenza tra il reddito d'impresa e di lavoro autonomo professionale dichiarati nel 2023 e il reddito più elevato conseguito nel triennio 2020-2022. A questa differenza va tolta la franchigia del 5%, calcolata sul reddito più alto del triennio di riferimento con una base imponibile che deve essere al massimo di 40.000 euro.

La flat tax incrementale, all'interno del modello REDDITI PF 2024, va liquidata nella sezione II del quadro LM, mentre l'ulteriore quota di reddito non soggetta a imposta sostitutiva (l'importo eccedente il limite di 40.000 euro come base imponibile), confluisce nel reddito complessivo e si applica la tassazione progressiva ai fini IRPEF, senza considerare la parte di reddito assoggettata alla flat tax incrementale (art. 3 comma 3 lett. a) del TUIR).

Come sopra anticipato, per determinare gli acconti dovuti ai fini dell'IRPEF e delle relative addizionali per il periodo d'imposta 2024 si deve considerare, come imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata senza applicazione della flat tax.

Per fare un esempio, vediamo il caso di un professionista che decide di applicare la flat tax incrementale con questi dati:

- Reddito di lavoro autonomo conseguito nel 2023: 80.000 euro;
- Reddito più elevato del triennio 2020-2022: 50.000 euro;
- Differenza tra reddito 2023 e reddito più elevato del triennio: 30.000 (80.000 – 50.000);
- Franchigia del 5% calcolata sul reddito più elevato del triennio: 2.500 (50.000 x 5%);
- Imponibile sui cui applicare la flat tax incrementale: 27.500 (30.000 – 2.500);
- Reddito soggetto a IRPEF: 52.500 euro (80.000 – 27.500);

- Oneri deducibili dal reddito complessivo IRPEF: 5.000 euro;
- IRPEF lorda da indicare nel rigo RN5 del modello REDDITI PF 2024: 13.525 euro;
- Oneri detraibili: 10.000 euro;
- RN34 modello Redditi: 3.525 euro (acconto dovuto a titolo di acconto IRPEF per il 2024).

Senza applicazione della flat tax incrementale invece, a parità di reddito di 80.000 euro e oneri deducibili, l'IRPEF lorda relativa al 2023 sarebbe di 25.150 euro. Con oneri detraibili sempre pari a 10.000 euro, l'importo da indicare nel rigo RN61, colonna 4 del modello REDDITI 2024 PF a titolo di acconto IRPEF 2024, sarebbe di 15.150 euro.

L'imposta potrebbe essere ridotta solamente adottando il criterio previsionale, sulla base dell'IRPEF che si presume dovuta per l'anno in corso (al netto di detrazioni, crediti d'imposta e ritenute subite).

Per concludere, l'imposta soggettiva non è soggetta all'obbligo di versamento in acconto, in quanto la flat tax incrementale si applica solo per 2023.

L'Approfondimento

Bonus arredi e grandi elettrodomestici – condizioni e limiti di spesa – prima parte

PREMESSA

Con l'art 16, comma 2 del DL n. 63/2013¹ il Legislatore ha introdotto una detrazione IRPEF, pari al 50%, conosciuta come “**bonus mobili**” riservata ai contribuenti che acquistano mobili e grandi elettrodomestici (con determinate classe energetiche) per arredare immobili oggetto di ristrutturazione edilizia.

Nello specifico, la detrazione deve essere:

- calcolata entro un importo massimo prestabilito, che non dipende dall'ammontare delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio;
- ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, senza possibilità di usufruire della cessione del credito, ovvero di richiedere al fornitore lo sconto in fattura.

Premesso ciò, rammentiamo che la detrazione in oggetto, inizialmente riconosciuta per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2016 è stata successivamente oggetto di continue proroghe.

Ebbene, tra i vari interventi legislativi che hanno interessato la tematica meritano di essere segnalati:

¹ L'art. 16, comma 2 del DL n. 63/2013 afferma che: “Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1, limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2019, è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed e' calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro, considerato, per gli interventi effettuati nell'anno 2019 ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2020, al netto delle spese sostenute nell'anno 2019 per le quali si è fruito della detrazione. Ai fini della fruizione della detrazione dall'imposta, le spese di cui al presente comma sono computate indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1”.

- l'art. 1, comma 37 della Legge n. 234/2021, cosiddetta Legge di Bilancio 2022, che ha prorogato l'agevolazione in commento per le spese sostenute nei periodi d'imposta 2022, 2023 e 2024;
- l'art. 1, comma 277 della Legge n. 197/2022, cosiddetta Legge di bilancio per il 2023, che ha:
 - ✓ incrementato da € 5000 a € 8.000 il limite di spesa detraibile per le spese sostenute nell'anno 2023;
 - ✓ confermato a € 5.000 il limite detraibile per le spese sostenute nel 2024.

Di seguito l'analisi della questione.

I SOGGETTI CHE POSSONO BENEFICIARE DEL COSIDDETTO "BONUS MOBILI"

Possono fruire del "**bonus mobili**" tutti i contribuenti IRPEF che beneficiano della detrazione IRPEF del 50% sulle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, ex art. 16-bis del TUIR².

² L'art. 16-bis del TUIR prevede che: "1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi:

- a) di cui alle lett. a) b), c) e d) dell'art. 3 del DPR n. 380/2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'art. 1117 del c.c.;
- b) di cui alle lett. b), c) e d) dell'art. 3 del DPR n. 380/2001, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze;
- c) necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a) e b) del presente comma, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
- d) relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;
- e) finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992;
- f) relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
- g) relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico;
- h) relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia;
- i) relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli

Più precisamente, maturano il diritto alla detrazione i seguenti soggetti IRPEF:

- persone fisiche e società di persone, a prescindere dal fatto che siano o non siano residenti in Italia;
- soci di cooperative a proprietà divisa, assegnatari di alloggi, anche se non ancora titolari di mutuo individuale;
- soci di cooperative a proprietà indivisa.

Si segnala, altresì, che possono godere della detrazione in questione anche i contribuenti che hanno sostenuto solo:

- una parte delle spese relative all'intervento edilizio ammesso al bonus di ristrutturazione;

edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari;

l) di bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

2. Tra le spese sostenute di cui al comma 1 sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legislazione vigente in materia.

3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui di cui alle lett, c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del DPR n. 380/2001 riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro diciotto mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile. La detrazione spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di un'aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, che si assume in misura pari al 25 per cento del prezzo dell'unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo di 48.000 euro.

3-bis. La detrazione di cui al comma 1 spetta, nella misura del 50 per cento, anche per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.

4. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.

5. Se gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione, ovvero all'esercizio dell'attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50 per cento.

6. La detrazione è cumulabile con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi del Dlgs n. 42/2004, ridotte nella misura del 50 per cento.

7. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

8. In caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1 la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.

9. Si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1998, n. 41, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo 1998, n. 60, con il quale è stato adottato il "Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all'art. 1 Legge n. 449/1997, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia".

10. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere stabilite ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo".

- alcune delle spese inerenti alla ristrutturazione. Si pensi ad esempio al pagamento del compenso del professionista che ha provveduto a saldare gli oneri di urbanizzazione³ per conto del cliente.

Diversamente, come chiarito dalla risposta a interpello n. 28/E/2022 qualora le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio fossero state sostenute da uno solo dei due coniugi e quelle per l'arredo dall'altro coniuge, resta preclusa ad entrambi la possibilità di fruire della detrazione per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici.

QUALI INTERVENTI EDILIZI DANNO ACCESSO AL “**BONUS MOBILI**”?

Per fruire del “**bonus mobili**” l'immobile deve essere oggetto di una ristrutturazione che da diritto alla relativa detrazione. Pertanto, la ristrutturazione deve riguardare:

- singole unità immobiliari residenziali; ovvero
- interventi su parti comuni di edifici, sempre residenziali.

Per queste ragioni, non possono godere dell'agevolazione fiscale i contribuenti che:

- rinnovano solo l'arredamento, senza eseguire interventi di recupero del patrimonio edilizio;
- acquistano mobili e/o elettrodomestici per arredare un'abitazione di nuova costruzione. Si ricorda, infatti, che la detrazione per l'acquisto di mobili spetta solo in relazione agli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati su immobili residenziali già esistenti e non su immobili residenziali di nuova costruzione.

Segnaliamo, inoltre, che è possibile beneficiare del “**bonus mobili**” anche quando:

- la ristrutturazione edilizia interessa una pertinenza dell'immobile, seppur accatastata autonomamente;
- gli arredi e i grandi elettrodomestici sono acquistati per arredare un ambiente diverso da quello oggetto di ristrutturazione edilizia. In tal caso, però, l'intervento di recupero del patrimonio edilizio deve, comunque, interessare l'immobile nel suo complesso.

Su questo punto si sono espressi recentemente i massimi giudici con la sentenza n. 29852/2023 affermando che per poter fruire del “**bonus mobili**” il contribuente deve essere in grado di fornire la prova che i mobili/elettrodomestici sono destinati all'arredo dell'immobile nel quale sono stati effettuati interventi di recupero del

³ Circolare Agenzia delle Entrate n. 28/E/2022.

patrimonio edilizio che danno diritto all'agevolazione.

Sempre sulla questione rileviamo che gli interventi di recupero edilizio che danno il diritto a beneficiare del “**bonus mobili**” non riguardano solo la “**ristrutturazione edilizia**” in senso tecnico, ma possono comprendere anche gli altri interventi individuati dall'art. 3 del DPR n. 380/2001.

In particolare, costituiscono presupposto per fruire dell'agevolazione fiscale “**bonus mobili**” gli interventi di:

- manutenzione ordinaria, di cui all'art. 3, lett. a) del DPR n. 380/2001, eseguiti sulle parti comuni di edifici residenziali e su singole unità immobiliari residenziali;

Interventi di manutenzione ordinaria su parti comuni di edifici residenziali - esempi

Manutenzione ordinaria su parti comuni di edifici residenziali

- tinteggiatura pareti e soffitti;
- sostituzione di pavimenti;
- sostituzione di infissi esterni;
- rifacimento di intonaci;
- sostituzione tegole e rinnovo delle impermeabilizzazioni;
- riparazione o sostituzione di cancelli o portoni;
- riparazione delle grondaie;
- riparazione delle mura di cinta.

- manutenzione straordinaria, di cui all'art. 3, lett. b) del DPR n. 380/2001, eseguiti sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;

Interventi di manutenzione straordinaria - esempi

- installazione di ascensori e scale di sicurezza;
- realizzazione dei servizi igienici;
- sostituzione di infissi esterni con modifica di materiale o tipologia di infisso;
- rifacimento di scale e rampe;
- realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate;
- costruzione di scale interne;
- sostituzione dei tramezzi interni senza alterazione della tipologia dell'unità immobiliare;
- interventi finalizzati all'utilizzo di fonti rinnovabili di energia (ad esempio, l'installazione di una stufa a pellet o di impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, ovvero l'installazione o l'integrazione di un impianto di climatizzazione invernale ed estiva a pompa di calore);
- sostituzione della caldaia, in quanto intervento diretto a sostituire una componente essenziale dell'impianto di riscaldamento.

- restauro e di risanamento conservativo, di cui all'art. 3, lett. c) del DPR n. 380/2001, eseguiti sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;

Interventi di restauro e di risanamento conservativo - esempi

- adeguamento delle altezze dei solai nel rispetto delle volumetrie esistenti;
- ripristino dell'aspetto storico-architettonico di un edificio.

- ristrutturazione edilizia, di cui all'art. 3, lett. d) del DPR n. 380/2001, eseguiti sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;

Interventi di ristrutturazione edilizia - esempi

- modifica della facciata;
- realizzazione di una mansarda o di un balcone;
- trasformazione della soffitta in mansarda o del balcone in veranda;
- apertura di nuove porte e finestre;
- costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti.

- ricostruzione o di ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, seppur non rientranti nelle categorie precedenti, ma purché ne sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
- restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, di cui all'art. 3, lett. c) e d) del DPR n. 380/2001 relativi a interi fabbricati, realizzati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che entro 18 mesi dal termine dei lavori devono provvedere alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile.

Da ultimo ricordiamo che il “**bonus mobili**” spetta anche quando vengono eseguiti sull'immobile interventi relativi al risparmio energetico. A tal fine è, però, necessario che gli interventi in questione possano considerarsi della stessa tipologia di quelli relativi alla “**manutenzione straordinaria**”.

Di conseguenza, non possono fruire dell'agevolazione fiscale gli immobili oggetto di interventi di riqualificazione energetica, effettuati in assenza di opere edilizie propriamente dette.

Si riporta su quest'ultimo punto la posizione dell'Agenzia delle Entrate che ha chiaramente precisato che il “**bonus mobili**”:

- spetta se l'intervento di riqualificazione energetica rientra tra quelli di manutenzione straordinaria. Si pensi ad esempio alla sostituzione della caldaia; diversamente
- non spetta in presenza di interventi di riqualificazione energetica che riguardano l'installazione di pannelli solari, la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e la riqualificazione energetica degli edifici esistenti etc..

GLI INTERVENTI EDILIZI CHE NON DANNO DIRITTO AL “BONUS MOBILI”

Tra gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che consentono di maturare la detrazione “**bonus mobili**” non rientrano:

- quelli finalizzati all'adozione di misure atte a prevenire il rischio di compimento di atti illeciti da parte di terzi, a meno che, per le loro particolari caratteristiche, non risultino inquadrabili tra gli interventi edilizi agevolabili di cui sopra, quali: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia;
- la realizzazione di posti auto o box pertinenziali.

L'Approfondimento

La detrazione delle spese universitarie del 2023

PREMESSA

Arrivando anche quest'anno il tempo per cimentarci nella compilazione e trasmissione delle dichiarazioni dei redditi, occorre fare anche il punto su alcuni oneri detraibili. In particolare, in questo intervento approfondiremo la fattispecie della detrazione per spese di frequenza universitaria.

Vedremo, infatti, che le regole sono più complesse di quanto un comune cittadino può immaginare nel momento in cui la Costituzione tutela anche il diritto allo studio. Vedremo che le somme sostenute sono interessate da un limite massimo di spesa che dipende da una molteplicità di fattori che sinteticamente potremmo così sintetizzare: ubicazione dell'università, materia oggetto del percorso di studi seguito, reddito lordo.

La norma di riferimento per la detrazione è contenuta nell'articolo 15, comma 1, lettera e) del Tuir, il quale prevede che le spese sostenute per la frequenza di:

- Università statali, sono detraibili nella misura del 19% dell'intero importo corrisposto. Infatti, la frequenza di queste università non prevede un limite di spesa;
- Università non statali, sono detraibili nella misura del 19% dell'importo corrisposto, *"in misura non superiore ... a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare entro il 31 dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali"*.

Per le spese di frequenza sostenute nel 2023 va fatto riferimento al DM 7/12/2023, n. 1577 pubblicato sulla G.U. 30.1.2024, n. 24 che conferma gli importi fissati per lo scorso anno.

Qualora nel medesimo periodo d'imposta, siano state sostenute spese per la frequenza di corsi sia presso Università statali che presso Università non statali:

- la detrazione per le spese di frequenza dell'Università statale va calcolata sull'intero importo;

- la detrazione per le spese sostenute presso l'Università non statale è riconosciuta nel limite di spesa previsto dal Decreto 7/12/2023, n. 1577, con le modalità di seguito esposte.

Altri aspetti che si dovranno osservare sono:

- il pagamento con modalità tracciabili;
- la rimodulazione dell'importo spettante in caso di reddito superiore a 120.000 euro.

Fatte queste doverose premesse, passiamo ad analizzare i vari aspetti rilevanti.

Università non statali

Come anticipato, il DM 1577/2023 individua l'importo massimo sul quale è possibile calcolare la detrazione spettante in base all'area disciplinare e alla sede del corso di studi come di seguito riportato.

Area disciplinare corso	Zona geografica Università		
	Nord	Centro	Sud e Isole
Medica	3.900	3.100	2.900
Sanitaria	3.900	2.900	2.700
Scientifico - Tecnologica	3.700	2.900	2.600
Umanistico - Sociale	3.200	2.800	2.500
Dottorato, specializzazione, master universitario di primo e secondo livello (*)	3.900	3.100	2.900
<i>(*) Con riferimento ai master privati di I e II livello è sufficiente verificare che il master sia attivato da un istituto universitario (non è necessario fare il confronto con corsi analoghi, per durata e struttura di insegnamento, erogati da università statali). Per le spese di frequenza di corsi di specializzazione in psicoterapia post universitaria la detrazione spetta solo se gli stessi sono effettuati in centri accreditati presso il MUR.</i>			

Agli importi sopra indicati va sommata la tassa regionale per il diritto allo studio di cui all'articolo 3, della Legge n. 549/95.

Per l'applicazione dei predetti limiti, come precisato dall'Agenzia delle Entrate (da ultimo nella Circolare 19.6.2023, n. 14/E) va considerato che:

- per i corsi di studio tenuti presso sedi ubicate in Regioni diverse rispetto a quella in cui l'Università ha la sede legale, va fatto riferimento all'area geografica in cui si svolge il corso;

- nel limite di spesa individuato dal citato Decreto è ricompresa anche l'imposta di bollo per la quale *"non è prevista la possibilità di sommare l'importo a quello già ricondotto nei suddetti limiti"* (come previsto per la tassa regionale per il diritto allo studio);
- qualora, nello stesso periodo d'imposta, lo studente sostenga spese di frequenza presso Università non statali:
 - situate in aree geografiche diverse;
 - per corsi appartenenti ad aree tematiche diverse;

va fatto riferimento al limite di spesa detraibile più alto tra quelli applicabili;

- se lo studente nel medesimo periodo d'imposta sostiene spese presso università non statali:
 - sia per la frequenza di corsi di laurea;
 - sia per la frequenza di corsi post laurea;

va fatto riferimento al limite di spesa più elevato previsto per l'area disciplinare o zona dell'Ateneo presso il quale, rispettivamente, è effettuato il corso universitario e quello post universitario;

- i limiti fissati dal citato Decreto comprendono anche le spese sostenute per il test di ammissione.

In caso di sostenimento di più prove di ammissione a Università non statali situate in aree geografiche diverse o appartenenti a diverse aree tematiche, va verificato se lo studente ha proceduto o meno ad iscriversi ad una delle facoltà o di corso per cui ha sostenuto il test. In particolare:

- in caso di iscrizione, le spese sostenute per tutti i test di ammissione concorrono al raggiungimento del limite previsto per il corso a cui lo studente si è iscritto;
- se lo studente non si iscrive ad alcun corso, le spese sostenute per tutti i test di ammissione sono detraibili nel limite di spesa più elevato tra quelli stabiliti per i corsi / facoltà per i quali è stato svolto il test.

Frequenza di corsi all'estero

Altro aspetto riguarda la frequenza di corsi universitari all'estero. Nella circolare n. 14/E/2023 l'Agenzia ha ribadito che va fatto riferimento agli importi massimi sopra riportati previsti per i corsi della medesima area disciplinare nella zona geografica in cui il contribuente ha il domicilio fiscale.

Allo stesso modo, in caso di frequenza di corsi post laurea all'estero, occorre fare riferimento all'importo massimo stabilito per la frequenza di corsi post laurea nella zona geografica in cui lo studente ha il domicilio fiscale.

Università telematiche

La frequenza di corsi di laurea svolti da Università telematiche per stabilire il limite di spesa ammissibile la circolare n. 14/E/2023 prevede che si debba fare riferimento all'importo massimo previsto per i corsi della medesima area disciplinare nella zona geografica in cui è ubicata la sede legale dell'Università.

Corsi di laurea in Teologia o scienze religiose

Altra precisazione va svolta con riferimento alla frequenza di corsi di laurea in teologia presso le Università Pontificie e per quelli di laurea magistrale presso gli istituti superiori di scienze religiose. In queste fattispecie va fatto riferimento all'importo massimo previsto per i corsi dell'area disciplinare "*Umanistico - sociale*" nella zona geografica in cui si svolge il corso di studi.

Le spese detraibili

Per quanto riguarda le spese detraibili, si richiama sempre la circolare 14/E/2023 la quale afferma che, per individuare le tipologie di spesa per le quali è possibile fruire della detrazione si deve rammentare che:

- rientrano tra le spese detraibili le tasse di immatricolazione e iscrizione (anche se relative ad anni fuori corso o a corsi di perfezionamento / specializzazione universitaria), le soprattasse per esami di profitto o di laurea nonché la c.d. "ricognizione" ossia il diritto fisso dovuto per anno accademico nel caso in cui l'iscrizione non sia stata rinnovata per almeno 2 anni consecutivi e si intenda "riattivare" l'iter accademico;

- è possibile beneficiare della detrazione per spese universitarie anche per le spese di frequenza di:
 - Istituti tecnici superiori (ITS), in quanto equiparati alla formazione universitaria;
 - corsi universitari di specializzazione, tra i quali rientrano anche i corsi di specializzazione in psicoterapia post universitaria, se effettuati in centri accreditati presso il MUR;
 - corsi di perfezionamento tenuti presso l'Università;
 - corsi istituiti ai sensi del [DPR n. 212/2005](#) presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati, equiparati ai corsi universitari;
 - corsi statali di alta formazione e specializzazione artistica, musicale, coreutica istituiti (conservatori, istituti superiori di studi musicali, accademie di belle arti statali, accademia nazionale d'arte drammatica, accademia nazionale di danza, istituti superiori per le industrie artistiche - AFAM). Non rientrano in questa fattispecie le spese sostenute per l'iscrizione presso istituti musicali privati;
 - Tirocini Formativi Attivi (TFA) per la formazione iniziale di docenti di cui al DM n. 249/2010, presso Facoltà universitarie o Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
 - corsi di formazione universitari / accademici per il conseguimento dei CFU / CFA per l'accesso al ruolo di docente ai sensi del [D.Lgs. n. 59/2017](#);
- non sono invece agevolabili le spese per:
 - contributi pagati all'Università pubblica relativamente al riconoscimento del titolo di studio (laurea) conseguito all'estero;
 - acquisto di testi e materiale scolastici (cancelleria);
 - viaggio, vitto e alloggio collegate alla frequenza universitaria.

Per le spese di alloggio sostenute dagli studenti universitari fuori sede è possibile fruire della specifica detrazione prevista dalla lett. i-sexies) del citato comma 1 dell'art. 15, TUIR.

Vanno poi considerate le ulteriori previsioni ai fini di stabilire la detrazione delle spese universitarie, e precisamente che:

- rientrano tra gli oneri previsti al comma 2 dell'articolo 15 del Tuir, le spese sostenute per un familiare fiscalmente a carico;
- le spese devono essere pagate con mezzi tracciabili, considerando tali: il bonifico bancario, il bollettino postale, le carte di credito, di debito e le prepagate, assegni

bancari o circolari, il PagoPA, ecc.. In tal senso vedasi l'articolo 1, comma 679, della Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020).

Altro aspetto anticipato nelle premesse è il fatto che la detrazione per spese universitarie rientra tra le detrazioni rimodulabili all'aumentare del reddito ai sensi dell'articolo 15, comma 3-bis, TUIR, il quale prevede che è:

- riconosciuta interamente in presenza di un reddito complessivo non superiore a 120.000 euro;
- progressivamente ridotta in caso di un reddito complessivo superiore al predetto limite, fino ad azzerarsi per un reddito pari o superiore a 240.000 euro.

Classi di laurea e zone geografiche

Abbiamo già detto che il limite di spesa per la frequenza di università private risente di limitazioni nell'importo pagato sia in relazione al percorso di laurea che dell'area geografica. In particolare, nell'allegato 1 al DM n. 1577 del 2023 troviamo le Tabelle riferite:

- alle classi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico afferenti alle aree disciplinari;
- delle zone geografiche di riferimento, in base alla Regione.

CORSI DI LAUREA		
AREA	CLASSE	DENOMINAZIONE
Sanitaria	L/SNT1	Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica
	L/SNT2	Professioni sanitarie della riabilitazione
	L/SNT3	Professioni sanitarie tecniche
	L/SNT4	Professioni sanitarie della prevenzione
Scientifico Tecnologica	L-13	Scienze biologiche
	L-17	Scienze dell'architettura
	L-2	Biotechnologie
	L-21	Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale
	L-22	Scienze delle attività motorie e sportive

	L-23	Scienze e tecniche dell'edilizia
Scientifico Tecnologica	L-25	Scienze e tecnologie agrarie e forestali
	L-26	Scienze e tecnologie alimentari
	L-27	Scienze e tecnologie chimiche
	L-28	Scienze e tecnologie della navigazione
	L-29	Scienze e tecnologie farmaceutiche
	L-30	Scienze e tecnologie fisiche
	L-31	Scienze e tecnologie informatiche
	L-32	Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura
	L-34	Scienze geologiche
	L-35	Scienze matematiche
	L-38	Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali
	L-4	Disegno industriale
	L-41	Statistica
	L-43	Diagnostica per la conservazione dei beni culturali
	L-7	Ingegneria civile e ambientale
	L-8	Ingegneria dell'informazione
	L-9	Ingegneria industriale
	L-P01	Professioni tecniche per l'edilizia e il territorio
	L-P02	Professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali
	L-P03	Professioni tecniche industriali e dell'informazione
	L-Sc. Mat.	Scienze dei materiali
Umanistico Sociale	L- GASTR	Scienze, culture e politiche della gastronomia
	L-1	Beni culturali
	L-10	Lettere

	L-11	Lingue e culture moderne
	L-12	Mediazione linguistica
	L-14	Scienze dei servizi giuridici
	L-15	Scienze del turismo
	L-16	Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione
	L-18	Scienze dell'economia e della gestione aziendale
	L-19	Scienze dell'educazione e della formazione
	L-20	Scienze della comunicazione
	L-24	Scienze e tecniche psicologiche
	L-3	Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda
	L-33	Scienze economiche
	L-36	Scienze politiche e delle relazioni internazionali
	L-37	Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace
	L-39	Servizio sociale
	L-40	Sociologia
	L-42	Storia
	L-5	Filosofia
	L-6	Geografia
	DS/1	Scienze della difesa e della sicurezza (ex DM n. 509/99)
	L/DS	Scienze della difesa e della sicurezza (ex DM n. 270/2004)

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE		
AREA	CLASSE	DENOMINAZIONE
Sanitaria	LM/SNT1	Scienze infermieristiche e ostetriche
	LM/SNT2	Scienze riabilitative delle professioni sanitarie
	LM/SNT3	Scienze delle professioni sanitarie tecniche

	LM/SNT4	Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione
Scientifico Tecnologica	LM-10	Conservazione dei beni architettonici e ambientali
	LM-11	Scienze per la conservazione dei beni culturali
	LM-12	Design
	LM-17	Fisica
	LM-18	Informatica
	LM-20	Ingegneria aerospaziale e astronautica
	LM-21	Ingegneria biomedica
	LM-22	Ingegneria chimica
	LM-23	Ingegneria civile
	LM-24	Ingegneria dei sistemi edilizi
	LM-25	Ingegneria dell'automazione
	LM-26	Ingegneria della sicurezza
	LM-27	Ingegneria delle telecomunicazioni
	LM-28	Ingegneria elettrica
	LM-29	Ingegneria elettronica
	LM-3	Architettura del paesaggio
	LM-30	Ingegneria energetica e nucleare
	LM-31	Ingegneria gestionale
	LM-32	Ingegneria informatica
	LM-33	Ingegneria meccanica
	LM-34	Ingegneria navale
	LM-35	Ingegneria per l'ambiente e il territorio
	LM-4	Architettura e ingegneria edile-architettura
	LM-40	Matematica
	LM-44	Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria

	LM-47	Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie
	LM-48	Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale
	LM-53	Scienza e Ingegneria dei materiali (ex DM 16.3.2007)
	LM-53	Ingegneria dei materiali (ex DM n. 147/2021)
	LM-54	Scienze chimiche
	LM-58	Scienze dell'universo
	LM-6	Biologia
	LM-60	Scienze della natura
	LM-61	Scienze della nutrizione umana
	LM-66	Sicurezza informatica
	LM-67	Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate
	LM-67.	Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate (abilitazione A030)
	LM-68	Scienze e tecniche dello sport
	LM-68.	Scienze e tecniche dello sport (abilitazione A030)
	LM-69	Scienze e tecnologie agrarie
	LM-7	Biotecnologie agrarie
	LM-70	Scienze e tecnologie alimentari
	LM-71	Scienze e tecnologie della chimica industriale
	LM-72	Scienze e tecnologie della navigazione
	LM-73	Scienze e tecnologie forestali ed ambientali
	LM-74	Scienze e tecnologie geologiche
	LM-75	Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio
	LM-79	Scienze geofisiche
	LM-8	Biotecnologie industriali

	LM-82	Scienze statistiche
	LM-83	Scienze statistiche attuariali e finanziarie
Scientifico Tecnologica	LM-86	Scienze zootecniche e tecnologie animali
	LM-9	Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche
	LM-91	Tecniche e metodi per la società dell'informazione
	LM Sc. Mat	Scienze dei materiali
	LM Data	Data science
Umanistico Sociale	LM/GASTR	Scienze economiche e sociali della gastronomia
	LM/SC-GIUR	Scienze giuridiche
	LM-1	Antropologia culturale ed etnologia
	LM-14	Filologia moderna
	LM-14.	Filologia moderna (abilitazione A043)
	LM-15	Filologia, letterature e storia dell'antichità
	LM-16	Finanza
	LM-19	Informazione e sistemi editoriali
	LM-2	Archeologia
	LM-36	Lingue e letterature dell'Africa e dell'Asia
	LM-37	Lingue e letterature moderne europee e americane
	LM-37.	Lingue e letterature moderne europee e americane (abilitazione A045)
	LM-38	Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale
	LM-39	Linguistica
	LM-43	Metodologie informatiche per le discipline umanistiche
	LM-45	Musicologia e beni musicali
	LM-45.	Musicologia e beni musicali (abilitazione A032)

	LM-49	Progettazione e gestione dei sistemi turistici
	LM-5	Archivistica e biblioteconomia
	LM-50	Programmazione e gestione dei servizi educativi
	LM-51	Psicologia
	LM-52	Relazioni internazionali
	LM-55	Scienze cognitive
	LM-56	Scienze dell'economia
	LM-57	Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua
	LM-59	Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità
	LM-62	Scienze della politica
	LM-63	Scienze delle pubbliche amministrazioni
	LM-64	Scienze delle religioni
	LM-65	Scienze dello spettacolo e produzione multimediale
	LM-76	Scienze economiche per l'ambiente e la cultura
	LM-77	Scienze economico-aziendali
	LM-78	Scienze filosofiche
	LM-80	Scienze geografiche
	LM-81	Scienze per la cooperazione allo sviluppo
	LM-84	Scienze storiche
	LM-85	Scienze pedagogiche
	LM-87	Servizio sociale e politiche sociali
	LM-88	Sociologia e ricerca sociale
	LM-89	Storia dell'arte
	LM-90	Studi europei
	LM-92	Teorie della comunicazione

	LM-93	Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education
	LM-94	Traduzione specialistica e interpretariato
	DS/S	Specialistiche nelle scienze della difesa e della sicurezza (ex DM 509/99)
	LM-DS	Scienze della difesa e della sicurezza (ex DM 270/2004)

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO		
AREA	CLASSE	DENOMINAZIONE
Medica	LM-41	Medicina e chirurgia
	LM-42	Medicina veterinaria
	LM-46	Odontoiatria e protesi dentaria
Scientifico Tecnologica	LMR/02	Conservazione e restauro dei beni culturali
	LM-4 C.U.	Architettura e ingegneria edile-architettura (quinquennale)
	LM-13	Farmacie e farmacia industriale
Umanistico sociale	LMG/01	Magistrali in giurisprudenza
	LM-85 bis	Scienze della formazione primaria

Per quanto concerne il riferimento territoriale, esso è espresso nella seguente tabella:

ZONE DI RIFERIMENTO			
ZONA GEOGRAFICA	REGIONE		
NORD	• Emilia Romagna	• Lombardia	• Valle d'Aosta
	• Friuli Venezia Giulia	• Piemonte	• Veneto
	• Liguria	• Trentino Alto Adige	
CENTRO	• Abruzzo	• Marche	• Umbria
	• Lazio	• Toscana	
SUD E ISOLE	• Basilicata	• Molise	• Sicilia
	• Calabria	• Puglia	

	• Campania	• Sardegna	
--	------------	------------	--

Nel modello Redditi 2024

Stabilite le regole di carattere generale, proviamo ora a trasferire le conoscenze nella pratica compilazione del quadro RP della dichiarazione. Per fruire della detrazione, il contribuente (studente ovvero soggetto di cui risulta fiscalmente a carico) deve esporre il relativo importo nella Sezione I del quadro RP del mod. REDDITI 2024 PF.

In particolare, nei righi da RP8 a RP13, riservati alle "Altre spese" va indicato:

- a campo 1, il codice "13";
- a campo 2, l'importo corrisposto nel 2023 (a prescindere dall'anno accademico cui si riferisce):
 - interamente, in caso di Università statali;
 - nei limiti massimi sopra esposti, in caso di Università non statali.

1° esempio:

Dati di riferimento:

- contribuente con reddito complessivo di 75.000 euro:
- figlio a carico che frequenta un corso di laurea in medicina presso l'Università statale di Padova
- spese sostenute nel 2023 e pagate con modalità tracciata: 4.000 euro per le tasse di iscrizione; 6.200 euro per l'affitto dell'alloggio nel quale il figlio soggiorna per frequentare la Facoltà.

Visto il reddito, la spesa è interamente detraibile e genererà un credito d'imposta pari a 760 euro, cioè il 19% di 4.000 euro.

Per le spese di alloggio va verificata la sussistenza dei presupposti per poter fruire della detrazione prevista per le "Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede" (codice "18").

RP8	Altre spese	Codice spesa	1	13	2	4.000,00
RP9	Altre spese	Codice spesa	1		2	,00
RP10	Altre spese	Codice spesa	1		2	,00

2° esempio:

Dati di riferimento:

- contribuente con reddito complessivo di 175.000 euro;
- spese sostenute nel 2023:
 - 6.000 euro per l'iscrizione della figlia a carico al corso di laurea in Scienze economiche per l'ambiente e la cultura presso un'Università privata a Roma;
 - 7.600 euro per l'iscrizione del figlio a carico al corso di laurea di Scienza e Ingegneria dei materiali presso un'Università privata di Milano.

Per la compilazione del quadro RP si dovranno considerare gli importi massimi previsti dal decreto per le università private ed inoltre l'area geografica sede dell'università. Il modello andrà così compilato:

RP8	Altre spese	Codice spesa	¹ 13	² 2.800,00
RP9	Altre spese	Codice spesa	¹ 13	² 3.700,00
RP10	Altre spese	Codice spesa	¹	² ,00

In questo esempio, però, si è considerato un reddito superiore a 120.000 euro. Pertanto la detrazione dovrà essere rimodulata secondo i seguenti dati:

- detrazione spettante teorica: $(6.500 \times 19\%) = 1.235$
- rimodulazione in base al reddito: $[1.235 \times (240.000 - 175.000) / 120.000] = 669$ euro.

Conclusione

Come si è potuto vedere, anche negli esempi, nemmeno la detrazione per le spese di frequenza di corsi universitari è semplice. Si dovrà, pertanto, prestare molta attenzione nell'indicazione dei dati nei gestionali al fine di non commettere errori poi nella quantificazione della detrazione.

È utile ricordare che anche le università trasmettono all'Agenzia delle Entrate i dati degli studenti e degli importi riscossi. In tal modo l'Agenzia delle Entrate è in condizione di verificare la correttezza dei dati e dei calcoli effettuati dal contribuente.

L'Approfondimento

La “nuova” definizione agevolata dei PVC

PREMESSA

Il nuovo articolo 5-quater, D.lgs. 218/1997, introdotto dal D.lgs. 13/2024, contiene la “nuova” disciplina inerente la definizione agevolata dei processi verbali di constatazione (PVC).

In particolare, l’istituto introdotto dall’articolo 5-quater, permette, per gli atti emessi dal 30/04/2024, di prestare adesione ai PVC “senza condizioni” oppure “condizionata alla rimozione degli errori manifesti”.

L’adesione, che può avvenire soltanto al contenuto integrale del PVC, permette di usufruire di una riduzione delle sanzioni ad 1/6 del minimo edittale (contro 1/3 dell’attuale accertamento con adesione). Per il resto, opera il cumulo giuridico (sia pure nella versione “ristretta” ovvero limitatamente alla singola imposta e al singolo anno) e la definizione ha effetto sui contributi INPS spettanti alle Gestioni Artigiani e Commercianti e alla Gestione separata (tali contributi vanno quindi pagati sul maggior reddito accertato, ma sui medesimi non spettano sanzioni e interessi).

Merita evidenziare che il nuovo istituto di definizione agevolata dei PVC si aggiunge alle “ordinarie” alternative già a disposizione del contribuente, il quale può decidere di:

- definire in via agevolata tutti i rilievi contenuti nel PVC avvalendosi della disciplina agevolativa in esame con liquidazione delle somme dovute applicando le sanzioni ad 1/6 del minimo edittale;
- regolarizzare le singole violazioni (escluse quelle normativamente previste) collegate ai rilievi contenuti nel verbale utilizzando il ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 e 13-bis, D.lgs. 472/1997;
- attendere la notifica dell’atto di accertamento oppure del c.d. “schema di atto” da parte dell’Agenzia collegato al “nuovo” contraddittorio preventivo di cui all’articolo 6-bis, Legge 212/2000 introdotto dal D.lgs. 219/2023 che in caso di acquiescenza, riduce le sanzioni a 1/3 del minimo edittale.

Nel presente intervento, si analizza la modalità di adesione ai “nuovi” PVC.

I TRIBUTI OGGETTO DI ADESIONE

Nell'ambito dei PVC, l'accertamento posto in essere dagli operatori civili e militari può riguardare i seguenti tributi:

- imposte dirette, quali IRPEF e IRES e relative addizionali;
- imposte sostitutive quali, ad esempio, l'imposta sul reddito dei soggetti che applicano il regime forfetario;
- imposte indirette, come ad esempio l'IVA;
- IRAP;
- IVIE/IVAFE;
- imposta di registro, ipotecaria e catastale;
- imposta sulle successioni;
- crediti d'imposta e agevolazioni fiscali.

Come specificato con la circolare n. 55/E del 17/09/2008 Agenzia delle Entrate, l'accertamento può riguardare incidentalmente anche i contributi previdenziali e assistenziali per i quali non sono dovute sanzioni né interessi.

Con l'introduzione del nuovo art. 5-quater di cui al D.lgs. 218/1997, l'adesione ai PVC deve essere integrale, ovvero deve riguardare:

- tutte le violazioni sostanziali e quelle relative agli obblighi contabili ad esse prodromiche (ossia, quelle funzionali all'evasione del tributo cui le violazioni sostanziali si riferiscono) constatate nel verbale;
- tutti i periodi d'imposta interessati dal verbale.

Di conseguenza, nel caso in cui il PVC contenga un accertamento su più periodi d'imposta, il contribuente non potrà scegliere il periodo o i periodi d'imposta da definire, ma potrà solamente aderire al contenuto integrale definendo in maniera agevolata tutte le violazioni sostanziali constatate con il verbale.

COME ADERIRE AI PVC

L'adesione ai PVC deve intervenire entro 30 giorni dalla data di consegna del verbale mediante comunicazione, da parte del contribuente, al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate e all'organo che lo ha redatto (ad esempio, GdF) della volontà di aderire.

Nel caso in cui il contribuente intenda avvalersi della facoltà di chiedere lo scomputo in diminuzione delle perdite pregresse non ancora utilizzate, deve inviare anche il Modello IPEC / IPEA, contestualmente alla presentazione della comunicazione di adesione al verbale.

In particolare, il contribuente può scegliere di aderire ai rilievi contenuti nel PVC presentando, tramite PEC oppure direttamente presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate od ancora tramite raccomandata postale A/R (allegando copia del documento d'identità), il modello di adesione con le seguenti modalità:

- senza condizioni, ovvero adesione integrale al contenuto del PVC così come è stato proposto dall'AE o dall'organo competente;
- condizionandolo alla rimozione degli "errori manifesti" (come desumibile dalla Relazione illustrativa del D.lgs. 13/2024 "*gli errori in questione sono esclusivamente e ictu oculi riconoscibili senza necessità di attività interpretativa o valutativa*"). Si tratta di errori visibili ad occhio nudo quali, ad esempio, errori di calcolo o errori di persona, che non necessitano di ulteriori verifiche sulla veridicità degli stessi.

Come specificato dall'Agenzia nella citata Circolare n. 55/E, l'adesione si perfeziona con la notifica dell'atto di definizione, prescindendo dal pagamento dell'intera somma o della prima rata. Se il verbale si riferisce a più periodi d'imposta (o a più imposte), la cui competenza è di plurimi Uffici dell'Agenzia delle Entrate, il modello va inviato a tutti gli Uffici competenti per le annualità interessate.

In caso di adesione "senza condizioni", il contribuente, una volta inviato il modello di adesione al competente Ufficio, riceverà entro 60 giorni l'atto di definizione dell'accertamento parziale, dal quale si evincerà il versamento della prima o unica rata da effettuarsi entro i successivi 20 giorni.

In caso di adesione "condizionata alla correzione degli errori manifesti" il contribuente comunica la volontà di subordinare l'adesione al PVC alla circostanza che l'organo verificatore rimuova incongruenze, inesattezze, errori di calcolo, individuabili in maniera evidente e manifesta nel verbale ("*errori ictu oculi riconoscibili*"), ossia provveda alla rimozione dei c.d. "errori manifesti". In tal caso:

- entro 10 giorni dalla comunicazione dell'adesione, l'organo che ha redatto il verbale può correggere gli errori indicati dal contribuente mediante aggiornamento del verbale, informando il contribuente (al recapito indicato nella comunicazione) e il

competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate ed inoltrando agli stessi copia del verbale "corretto";

- i 60 giorni per la notifica dell'atto di definizione decorrono dalla data di comunicazione con la quale l'organo verificatore informa l'Agenzia delle Entrate di aver aggiornato il verbale oggetto di definizione.

In caso di mancato recepimento della correzione dei rilievi da parte dell'organo che ha emesso il PVC, il contribuente può aderire, senza condizioni, alla totalità dei rilievi contenuti nel PVC, presentando un nuovo modello, purché non siano decorsi i 30 giorni dalla consegna del verbale.

In presenza di una pluralità di periodi d'imposta oggetto di rilievo presenti nel PVC, non è possibile presentare un'istanza condizionata per alcune annualità e non condizionata per altre. Nel caso in cui il contribuente richieda la rimozione di "errori manifesti" per un solo periodo d'imposta, deve presentare comunque una sola istanza condizionata relativa a tutti i periodi d'imposta regolarizzabili (compresi quelli per cui non è richiesta la rimozione di "errori manifesti"). In tale circostanza, il mancato accoglimento della richiesta di rimozione degli "errori manifesti" (relativi ai rilievi inerenti un solo periodo d'imposta) determinerà la mancata integrale adesione al PVC per tutti i periodi d'imposta contenuti nel verbale e indicati nell'istanza di adesione "condizionata".

Qualora l'organo accertatore corregga il PVC, l'Agenzia delle Entrate dovrà, entro i successivi 60 giorni, consegnare copia dell'atto di definizione dell'accertamento parziale al contribuente il quale avrà 20 giorni di tempo per effettuare il versamento della prima o unica rata.

MODALITA' DI PAGAMENTO

Entro 20 giorni dalla ricezione dell'atto di definizione il contribuente deve versare quanto dovuto, con le modalità previste per l'accertamento con adesione, ovvero:

- in unica soluzione;
- oppure in 8 rate trimestrali elevabili a 16, in caso di debiti superiori a 50.000 euro, con versamento della prima rata sempre entro i 20 giorni dalla notifica dell'atto.

La definizione agevolata del PVC (con o senza condizioni) permette di usufruire di una riduzione delle sanzioni ad 1/6 del minimo edittale, con effetto sul contenuto integrale del PVC stesso.

Nel caso in cui l'adesione riguardi violazioni relative a crediti d'imposta indebitamente utilizzati in compensazione non è possibile avvalersi della rateazione e quanto dovuto va versato in unica soluzione senza possibilità di compensazione.

In caso di mancato/tardivo/carente versamento nei termini delle somme dovute per la definizione dell'atto di accertamento parziale, l'Ufficio provvede all'iscrizione a ruolo delle stesse. In particolare, ai sensi dell'articolo 15-ter, D.P.R. 602/1973:

- il pagamento della prima rata non si considera omesso se eseguito entro 7 giorni;
- il pagamento di una rata successiva alla prima non si considera omesso se eseguito, in ravvedimento, entro i termini di versamento della rata successiva;
- il carente pagamento di una rata qualsiasi non si considera tale se non superiore al 3% della rata stessa e comunque non superiore a 10.000 euro.

I termini per l'accertamento sono sospesi per i 30 giorni successivi alla comunicazione del PVC e comunque non oltre il 30° giorno successivo. Durante questo lasso temporale non è possibile proporre ricorso.

ALTERNATIVE ALL'ADESIONE AI PVC

Ove il contribuente decida di aderire solo ad alcuni rilievi contenuti nel verbale, non potrà prestare adesione ai sensi dell'articolo 5-quater, D.lgs. 218/1997, ma potrà alternativamente:

- beneficiare del ravvedimento operoso con riduzione delle sanzioni a 1/5 del minimo edittale, magari notiziando di ciò l'Agenzia delle Entrate in modo che il procedimento possa proseguire limitatamente alle violazioni non ravvedute (vedasi Circolare Agenzia delle Entrate 19/02/2015 n. 6, § 10.3);
- attendere il successivo avviso di accertamento o di recupero del credito di imposta o lo schema di provvedimento (c.d. "schema di atto"), tentando la via dell'adesione o dell'acquiescenza ai sensi dell'articolo 15, D.lgs. 218/1997, tenendo presente che le sanzioni saranno ridotte a 1/3 del minimo edittale. In caso di adesione all'accertamento, la stessa dovrà pervenire entro 30 giorni dalla comunicazione dello

schema di atto ma potrà avvenire anche entro 15 giorni dalla notifica dell'atto di accertamento definitivo, preceduto da contraddittorio.

In costanza di contraddittorio, a seguito della comunicazione dello schema di atto, il contribuente potrà ancora avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso e definire l'accordo pagando le sanzioni ad 1/5 del minimo edittale.

Di seguito, una tabella che riassume le varie alternative.

RAVVEDIMENTO OPEROSO	ADESIONE AL PVC
OPERA SENZA LIMITI TEMPORALI	ADESIONE ENTRO 30 GIORNI dalla consegna del PVC
SANZIONI AD 1/5 DEL MINIMO	SANZIONI AD 1/6 DEL MINIMO
NON SI APPLICA IN CASO DI mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto o di omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale	SI APPLICA A TUTTI I CASI PUNIBILI
NO RATEAZIONE	SI RATEAZIONE , fino a 8 rate (elevabili a 16 se debito > 50K)
SI POSSONO CORREGGERE I SINGOLI RILIEVI	ADESIONE INTEGRALE CORREGGENDO TUTTI GLI ERRORI

IL CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE DI ADESIONE

Nella comunicazione di adesione vanno indicate le seguenti informazioni:

- dati anagrafici del soggetto verificato e recapiti presso cui ricevere eventuali comunicazioni;
- data di consegna del PVC oggetto dell'adesione;
- Uffici e organo verificatore destinatari della comunicazione;
- periodi d'imposta oggetto di rilievo nel PVC oggetto di adesione;

- in caso di comunicazione di adesione “condizionata”, indicazione puntuale e motivata degli errori manifesti presenti nel verbale di cui si chiede la rimozione.

La prima parte del modello di adesione è riservata ai dati anagrafici del contribuente, ovvero del legale rappresentante in caso di società.



COMUNICAZIONE DI ADESIONE AI PROCESSI VERBALI DI CONSTATAZIONE
Articolo 5-quater del D.Lgs 19 giugno 1997, n. 218

Con questo modello il sottoscritto:

Cognome e Nome: _____

Comune (o Stato estero) di nascita: _____ Provincia (Sigla) _____

Data di nascita _____ Codice fiscale: _____

Comune di residenza: _____ Provincia (Sigla) _____

Frazione, via e numero civico: _____ CAP: _____

Indirizzo PEC: _____

in qualità di ☐ titolare ☐ legale rappresentante ☐ altro (specificare) _____
della ditta/società _____
con sede in via _____ città _____
prov. _____ codice fiscale/partita Iva _____

(sezione da compilare se rilevante per il caso specifico)

CHIEDE

La seconda parte del modello di adesione è riservata all'indicazione dell'Ufficio o degli Uffici ai quali l'adesione è rivolta, con indicazione delle modalità “senza condizioni” o “condizionata alla correzione degli errori manifesti”.

All'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di _____
All'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di _____
All'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di _____
All'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di _____
All'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di _____

(Direzione Regionale/Direzione Provinciale/COP)

All'organo verificatore che ha redatto il processo verbale di constatazione:

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5-quater del D.Lgs 19 giugno 1997, n. 218, di aderire al processo verbale di constatazione:

☐ **senza condizioni**

☐ **condizionandola alla rimozione di errori manifesti per i seguenti motivi:**

Uso interno

La terza parte del modello di adesione è riservata:

- alla scelta della modalità di pagamento (unica soluzione o rateazione)
- alla scelta eventuale di scomputare le perdite pregresse non ancora utilizzate;
- ai dati del PVC consegnato, ivi inclusi i periodi d'imposta oggetto di accertamento.

Chiede inoltre di effettuare il versamento degli importi che si renderanno dovuti in conseguenza dell'adesione in (*):

☐ unica soluzione / ☐ rateale ☐ numero rate

☐ Dichiaro altresì che intendo avvalersi dello scomputo delle perdite tramite presentazione dell'istanza telematica IPEA/IPEC (selezionare IPEA o IPEC con riferimento al caso concreto)

(*) N.B.: Qualora l'adesione riguardi violazioni inerenti crediti di imposta e agevolativi indebitamente utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs n. 241/1997, non è possibile avvalersi della rateazione; in tal caso, con riferimento alle modalità di versamento sopra indicate, va selezionato necessariamente il *check* unica soluzione.

Dati del processo verbale di constatazione:

Cognome e nome/denominazione o ragione sociale: _____

Codice fiscale : _____, Partita Iva: _____

Organo che ha redatto il processo verbale di constatazione:

Data di consegna del processo verbale: ____/____/____

Periodi di imposta interessati: ____/____/____/____/____/____/____/____/____

DATA

FIRMA

Le prossime scadenze



15 giugno 2024

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

Termine entro cui l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione il software per l'acquisto dei dati necessari alla formulazione della proposta di concordato.

16 giugno 2024

IVA – LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO

Termine entro cui i contribuenti mensili devono operare la liquidazione relativa al mese precedente e versare l'imposta a debito.

VERSAMENTO RITENUTE

Termine per versare le ritenute alla fonte operate nel mese precedente relative a redditi di lavoro dipendente, autonomo, su provvigioni, altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti.

IMU

Termine per versare la prima o unica rata dell'IMU complessivamente dovuta per il 2024.

25 giugno 2024

ELENCHI INTRASTAT

Termine per presentare in via telematica gli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, oltre che delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.

28 giugno 2024

APPROVAZIONE BILANCIO

Termine ultimo per l'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio consolidato ovvero nel caso di proroga per particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.